Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) *00078* del 26/05/2020

Occupazioni suolo pubblico esercizi commerciali e pubblici decreto rilancio 2020 Covid19.

Emittente	**SINDACO**
Firmatario	**Sindaco** **F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO**
Proponente	**Ripartizione Servizi e Patrimonio** **LOSAPIO ARCH. GIACOMO**
Nr. Reg. Emittente	***00035/2020***
Nr. Reg. ALBO PRETORIO	***/----***
Periodo affissione	

IL SINDACO

Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, precisamente l’art. 181:

1) Anche al fine di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2) A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3) Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4) Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;

Considerato che è interesse dell’Autorità Sanitaria locale limitare al massimo le occasioni di contagio derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande negli spazi chiusi, favorendo altresì la stessa attività all’aria aperta;

Visto il D.L. n. 33 del 16/05/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 237 del 17.05.2020;

Sentite le Associazioni di Categoria con le quali sono state definite di concerto le disposizioni in parola;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

Ritenuto, nel pieno spirito del decreto rilancio, di disporre con urgenza le modalità atte a velocizzare il rilascio delle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici di cui alla legge n. 287/1991, e quindi garantire l’avvio immediato delle stesse attività,

ORDINA

1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) le istanze per l’occupazione di spazi pubblici devono essere inviate esclusivamente tramite piattaforma informatica “Impresainungiorno” al sito web

http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=A883 allegando alla domanda la planimetria e copia del documento di identità del firmatario. L'istanza dovrà essere presentata ai sensi dell'art.181 DL 34/20 e della presente ordinanza.

3) In caso di richiesta di autorizzazioni già rilasciate nel 2019, per cui si intende occupare lo stesso spazio pubblico, sarà necessario allegare anche un'autocertificazione attestante che nulla è cambiato rispetto alla zona pubblica indicata e ai requisiti del richiedente; tale invio permetterà di occupare sin da subito l'area interessata, fermo restando che il procedimento seguirà il suo iter fino al rilascio della autorizzazione 2020, entro 30 giorni dall'istanza;

4) In caso di richiesta di ampliamento dell'occupazione rispetto a quanto già autorizzato, e di occupazione ex novo, si rispettano le stesse modalità di cui al punto 2); inoltre, al fine di consentire l'immediata occupazione, gli uffici comunali si riservano di comunicare al SUAP, entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza, eventuali pareri negativi che possano impedire l'immediato rilascio di autorizzazione (richiesta di spazi già concessi ad altre attività, motivi di sicurezza e viabilità, etc..) o l'eventuale nulla osta, da comunicare per conoscenza anche all'avente diritto.

CONFERMA

l'esenzione dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la non subordinazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (autorizzazioni paesaggistiche per immobili e/o aree tutelate), e la deroga al limite temporale per l'occupazione delle strutture amovibili di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del DPR 6 giugno 2001, n. 380

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale ed alla locale Tenenza Carabinieri

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione in albo pretorio informatico, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel più ampio termine di 120 giorni.

NR. ORDINANZA	***00078* del 26/05/2020**
Nr. Reg. Emittente	***00035/2020***
Nr. Reg. ALBO PRETORIO	***/2020***
Periodo affissione	

26/05/2020

Sindaco
F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO

26/05/2020 Per COPIA CONFORME all'originale